

Allegato D lotto b

ARST SpA

Schema di Contratto

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto della progettazione definitiva, esecutiva, costruttiva e la fornitura di veicoli tranviari UdT a scartamento ridotto bidirezionali, di lunghezza massima pari a 30 m per MetroSassari e 33 m per MetroCagliari, con tensione di alimentazione 750 V dc, suddiviso in due lotti:

Lotto b): CUP F56I03000010001 - CIG [9562462945] Fornitura di n. 7 (3+4) veicoli tranviari UdT MetroCagliari

Gara n. 161/2022 SardegnaCAT: tender 219541.

TRA

L'ARST S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante protempore - dott. Roberto Neroni, domiciliato per la carica in Cagliari via Posada n. 8/10, Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922, di seguito indicata anche come "**ARST o Committente**"

E

il/la in seguito, per brevità, indicata come "**Fornitore o Appaltatore**" con Sede Legale in..... via P. IVA per la quale interviene nel presente atto il sig. nella sua qualità di come risulta dal

PREMESSO CHE

- In data è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Assessorato dei Trasporti della RAS e l'ARST relativa al finanziamento
- Con deliberazione ARST n. del ... (resa esecutiva in data) è stato autorizzato l'espletamento di una gara,
- Con Avviso di gara
- A seguito dell'esperimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria la Società
- Il Fornitore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
- Il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva a garanzia di buona e tempestiva esecuzione della fornitura di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato tecnico mediante polizza/fideiussione n°

..... rilasciata da in data di importo pari a Euro

- Si è proceduto in data, a richiedere il rilascio della "informazione antimafia" di cui al D.Lgs n. 159/2011, sul sito BDNA del Ministero dell'Interno che è stata rilasciata, in data, con esito negativo.
- Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – (Validità della premessa)

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – (Documentazione contrattuale)

Sono allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente Contratto:

1.
2.
-

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e incondizionata accettazione.

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente Contratto:

1.
2.
-

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra citati e il contenuto del presente Contratto, prevalgono nell'ordine:

1.
2.
-

Art. 3 - (Oggetto del contratto)

1. Progettazione definitiva, esecutiva, costruttiva e fornitura di veicoli tranviari UdT a scartamento ridotto bidirezionali, di lunghezza massima pari a 33m. La tensione di alimentazione è pari a 750 V dc.
2. ARST ha ritenuto opportuno procedere ad una gara ad evidenza pubblica come disciplinato dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La fornitura sarà articolata secondo quanto previsto dal presente Contratto.
4. Il suddetto rotabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente Nazionale e Comunitaria per il settore tranviario.
5. I veicoli forniti devono risultare pienamente rispondente ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nella documentazione allegata comprensivi di tutto quanto offerto in sede di gara.

6. I veicoli dovranno essere dotati di autorizzazione di messa in servizio per l'esercizio sulla rete metrotranviaria ARST di Cagliari.
7. Il rotabile dovrà riportare i loghi e le specifiche diciture previste dal finanziamento sopra indicato che ARST comunicherà all'Appaltatore nel corso della fornitura.
8. Nella fornitura sono compresi il software con relative licenze, la manualistica, la documentazione tecnica e la formazione per il personale, il tutto come meglio definito nella citata documentazione allegata.
9. ARST si riserva la facoltà di affidare il servizio Full Service le cui attività saranno disciplinate da apposito contratto, distinto da quello di fornitura dei veicoli tranviari, secondo lo "Schema di contratto full service" Allegato E lotto b.

Art. 4 - (Termini di consegna - durata contrattuale)

1. La Direzione Esecuzione del Contratto procederà, entro 45 giorni dall'approvazione del contratto, alla consegna delle attività di progettazione definitiva-esecutiva con contestuale redazione di un verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore. Dalla data di questo verbale decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Entro il termine essenziale di 6 mesi (180 giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data del predetto verbale dovrà essere completata la redazione del progetto definitivo-esecutivo con la consegna degli elaborati relativi al materiale rotabile, nonché degli ulteriori elaborati che l'Appaltatore si fosse eventualmente impegnato, a presentare in sede di offerta. In caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 24 – Penali- punto 5 Redazione della progettazione definitiva-esecutiva di importo pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, da applicarsi oltre il termine di tolleranza di 10 giorni;
3. Decorsi inutilmente 20 giorni dal termine previsto per la consegna, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. La Committente valuterà la progettazione entro 30 giorni dalla consegna della stessa procedendo all'approvazione, oppure assegnerà un ulteriore termine, entro un massimo di 15 giorni, per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni dalla stessa indicate.
5. ARST rinnoverà la valutazione per definire l'approvazione nei successivi 15 giorni. Qualora ARST confermi l'esistenza di carenze o errori progettuali il contratto sarà risolto ipso iure in danno dell'Appaltatore.
6. Resta fermo che per ogni giorno successivo allo scadere dell'ulteriore termine assegnato e fino alla consegna degli elaborati di adeguamento, si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 24 – Penali- punto 5 Redazione della progettazione definitiva-esecutiva di importo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), senza alcuna tolleranza. Decorsi inutilmente dieci giorni dal nuovo termine assegnato, ferma l'applicazione della penale suddetta, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire ad ARST, entro dieci giorni dall'approvazione della progettazione definitiva-esecutiva, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la quale confermi e dia espressamente atto ad ogni effetto di legge e di contratto che:
 - le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;
 - restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalità esecutive previste dal contratto, nei capitoli e, in genere, in tutti gli atti e documenti contrattuali;
 - che il corrispettivo di cui all'art. 6 del contratto è remunerativo.
8. Con tale dichiarazione l'Appaltatore dovrà, altresì, obbligarsi ad eseguire, senza oneri e costi aggiuntivi per la Committente, tutte le lavorazioni e/o prestazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo con prescrizioni, correlate ad eventuali omissioni, carenze o errori progettuali.

9. In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione avente contenuti difformi, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione detta, degli eventuali elaborati costruttivi e di dettaglio che possano consentire l'effettivo avvio delle attività di costruzione, della garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, nonché delle polizze di cui al punto 9.3 del Capitolato, si procederà alla consegna delle attività di costruzione dei veicoli, previa comunicazione formale all'Appaltatore. Di detta consegna si darà atto con apposito verbale redatto dalla DEC e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore. Nello stesso verbale la DEC darà, inoltre, atto dell'avvenuta presentazione della documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.
11. Qualora l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, tale consegna sia ritardata di un periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, l'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta alla risoluzione spetterà all'Appaltatore esclusivamente l'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall'Appaltatore con l'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla domanda di risoluzione. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterà all'Appaltatore qualora non abbia richiesto di risolvere il contratto.
12. Entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 24 mesi (o il minore tempo offerto) dovrà essere consegnato il primo rotabile pronto per le prove necessarie alla messa in servizio, secondo quanto previsto dalle disposizioni ANSFISA [*Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche*] vigenti al momento.
13. Gli ulteriori veicoli saranno consegnati con scadenza di due mesi l'uno dall'altro.
14. Complessivamente la prestazione sino alla consegna dei veicoli, pronti per le attività di messa in servizio, avrà durata pari a 42 mesi, al netto dei tempi occorrenti per le richiamate approvazioni dei progetti. Faranno seguito i tempi previsti per la messa in servizio dei veicoli, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANSFISA citate.
15. In caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 24 – Penali- punto 6 Esecuzione della fornitura.
16. Tutti i termini prima indicati tengono conto e sono comprensivi anche dell'andamento stagionale sfavorevole.
17. Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti, comunque, non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore.
18. I veicoli tranviari, completati in tutte le loro parti e finiture, dotati di autorizzazione di messa in servizio, rilasciata dall'ANSFISA, dovranno essere consegnati presso il deposito tranviario di Cagliari.
19. Nel caso in cui venga sottoscritto il Servizio Full Service quotato in sede di gara, a partire dalla data di immissione in servizio dei veicoli, il Fornitore dovrà garantire, oltre la garanzia contrattuale di cui al successivo articolo 16 del presente Contratto, la manutenzione programmata del materiale fornito.
20. La conclusione del presente Contratto si perfezionerà soltanto con la scadenza del periodo di garanzia del materiale rotabile fornito.
21. La Committente ha facoltà insindacabile di sospendere le prestazioni con conseguente protrazione automatica del termine di esecuzione, per cause di forza maggiore, necessità o pubblico interesse, ovvero, per cause estranee alla Committente ed all'Appaltatore ed in particolare, in modo esemplificativo e non limitativo:

- - per fatto di Autorità amministrativa o giudiziaria ("factum principis");
- - per l'introduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli Enti interessati.

22. Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spetterà all'Appaltatore, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta.
23. Nel caso di sospensione di durata superiore a 180 giorni l'Appaltatore ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. In tal caso all'Appaltatore spetterà soltanto il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e delle forniture, nella misura in cui i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti ed accettati dalla Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile.
24. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei termini contrattuali, è onere dell'Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini. Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali.
25. La Committente, qualora ricorrano i presupposti - a proprio insindacabile giudizio - potrà concedere termini suppletivi e/o proroghe.

Art. 5 - (Qualità della fornitura)

1. I veicoli oggetto della presente fornitura dovranno risultare nuovi di fabbrica, pienamente rispondenti ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nella documentazione allegata comprensivi di tutto quanto offerto in sede di gara.
2. Il materiale rotabile dovrà essere dotato degli accorgimenti idonei ad assicurare una normale e corretta operatività.
3. Il materiale rotabile dovrà garantire il rispetto dei parametri Reliability - Availability - Maintainability (RAM) previsti, come (eventualmente) migliorati in sede di offerta.

Art. 6 - (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. L'importo che ARST corrisponderà all'Appaltatore per l'intera fornitura di n. 7 (3+4) UdT tranviarie è di: € ----- [euro -----/----] IVA esclusa, calcolati applicando all'importo posto a base d'asta, pari a euro 25'365'000,00 (per tutti e 7 i tram), il ribasso offerto dal Fornitore, pari a -----%.
Tale importo equivale ad un corrispettivo di € ----- [euro -----/--] IVA esclusa per n.1 UdT tranviaria.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente Contratto, dei documenti allegati e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo sopra indicato.
3. Tale corrispettivo, calcolato dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvo quanto previsto dal presente Contratto.
4. Il Fornitore non può vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti degli importi sopra indicati, salvo quanto già specificato.
5. L'acquisto dei rotabili sarà finanziato con fondi indicati in premessa.
6. Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, mediante frazionamento percentuale dell'importo a corpo commisurato all'avanzamento della fornitura secondo le WBS elaborate secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, punto 8.
7. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016 sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dal Fornitore, ARST opera una ritenuta dello 0,5 %; tali ritenute sono

svincolate entro 60 gg dall'autorizzazione di messa in servizio definitiva dei veicoli da parte dell'ANSFISA.

8. Le fatture saranno emesse a seguito della verifica di conformità di quanto indicato nel Capitolato Tecnico, punto 8.
9. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro 30 gg dalla data di ricevimento della relativa fattura, da parte di ARST, subordinatamente:
 - alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori alla verifica della regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
 - alla verifica delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore a/ai subappaltatore/i e trasmesse ad ARST entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento.
10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto.
11. Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST SpA corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.
12. In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica l'indirizzo telematico da indicare in fattura è il seguente: RAGIONE SOCIALE: ARST SpA; PARTITA IVA: 00145190922; PEC: arst.fei@pec.it; CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000.
13. È, inoltre, necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il CUP.
14. I prezzi unitari offerti per i veicoli tranviari saranno fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvo quanto previsto dalla vigente normativa e dal Capitolato Tecnico punto 8.

Art. 7 - (Oneri della sicurezza)

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 è onere del Fornitore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
2. È onere del Fornitore, nel caso in cui le attività connesse alla consegna, alle prove o ai collaudi, comportino l'utilizzo di infrastrutture appartenenti ad altri operatori, quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria ARST, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza, verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.
3. Parimenti è onere del Fornitore, nel caso in cui le attività di manutenzione comportino l'utilizzo di infrastrutture nelle quali operino a qualsiasi titolo altri soggetti, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.
4. Costituirà parte integrante del presente Contratto il DUVRI redatto dalla Committente. Il DUVRI dovrà essere aggiornato, se necessario, durante lo svolgimento dell'attività in appalto. Il Fornitore ha l'obbligo di collaborare attivamente alla stesura/aggiornamento del DUVRI.

Art. 8 - (Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore)

1. Il Fornitore si impegna a portare a termine, sotto la propria piena responsabilità, il completamento della fornitura a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard prestazionali e

qualitativi stabiliti nel presente Contratto nonché a compiere ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria o semplicemente opportuna per la corretta esecuzione della fornitura.

2. Il Fornitore si impegna ad assumere il rischio imprenditoriale associato alla gestione della commessa e dei procedimenti di collaudo, omologazione/circolabilità, autorizzazione di messa in servizio, consegna dei tram, preparazione per l'immissione in servizio e manutenzione secondo quanto previsto nel presente Contratto e se affidato, del Contratto di Full Service, nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati da organi terzi, quali, ad esempio indicativo, ma non esaustivo, l'ANSFISA.
3. Il Fornitore si impegna all'esecuzione della fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali, vigenti nel luogo di costruzione/esecuzione, nonché delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute prima della consegna dei veicoli, resteranno a carico del Fornitore come specificato nella documentazione allegata. Per l'adeguamento a norme e a prescrizioni si applica l'art. 4, comma 17 (proroga dei termini di consegna).
5. Il Fornitore è tenuto a farsi carico degli interventi di manutenzione nei tempi e nei modi stabiliti dalla Relazione tecnica Descrittiva e Prestazionale, dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto, e se affidato, del Contratto di Full Service nonché sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità, incluse quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di manutenzione previsto dal presente Contratto.
6. Il Fornitore si impegna, nel corso della fornitura a seguire le prescrizioni e le direttive di ARST, nell'ambito di quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati.
7. Per gli eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal presente Contratto e dai suoi allegati, il Fornitore si impegna a proporre ad ARST più soluzioni alternative, concedendo alla stessa un termine di 20 giorni per pronunciarsi in merito, decorsi i quali, potrà scegliere autonomamente e procedere nella fornitura.
8. Il Fornitore assume l'esclusiva responsabilità dei danni (polizza per danni articoli 14-15) di qualunque natura che la stessa, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, dovesse cagionare nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, manlevando e tenendo indenne ARST da eventuali pretese di terzi.
9. È fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni o fotografie sulle forniture oggetto del presente Contratto senza prima aver ottenuto il benestare scritto di ARST.

Art. 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. ARST si impegna, dopo la firma del presente Contratto, a comunicare per iscritto le generalità del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), che curerà ogni aspetto relativo ai rapporti tra ARST e il Fornitore, al fine di dare completa esecuzione al Contratto.
2. ARST, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente Contratto e potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di esecuzione del Contratto, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, prospettando al Fornitore l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento della fornitura, nel rispetto della documentazione contrattuale.
3. Tutti i costi per le attività proprie del DEC, del RUP e loro collaboratori, dei collaudatori non sono a carico del Fornitore.

Art. 10- (Operazioni di collaudo, omologazione, autorizzazioni aggiuntive)

1. Il Fornitore si impegna ad espletare tutte le procedure di prova, controllo e collaudo prescritte dall'ANSFISA ai fini del rilascio della autorizzazione di messa in servizio dei veicoli oggetto della presente fornitura, e a sostenere le spese che da esse scaturiscono.
2. Tutti gli oneri comunque afferenti a nulla osta, autorizzazioni, verifiche di conformità e collaudi, immatricolazione, per il rotabile oggetto della fornitura, inclusi a titolo di esempio le prestazioni dei soggetti (DeBo, NoBo, AsBo, ecc.) a supporto delle interazioni con l'ANSFISA, nonché gli oneri per le corse di prova e di pre-esercizio e quelli per la verifica delle conformità dei veicoli, sono a carico del Fornitore. In tali oneri non sono ricompresi quelli relativi al consumo di energia e quelli relativi all'utilizzo del personale di ARST, strettamente necessario all'espletamento di specifiche attività, quali: conducenti.
3. ARST si riserva il diritto di partecipare, con propri incaricati, ai collaudi delle parti del rotabile o del rotabile completo svolti presso gli stabilimenti di produzione. Tale diritto è esteso a funzionari della Regione Sardegna e degli Enti di controllo (Ministero, ANSFISA, etc.). I relativi costi connessi alla partecipazione a tali attività sono a carico di ARST.

Art. 11 - (Varianti alle opere progettate - Opzione per l'acquisto di nuovi rotabili)

1. È prevista l'opzione per l'acquisto di altri veicoli.
2. L'Appaltatore non potrà, autonomamente, apportare variazioni alla costruzione dei veicoli se non previa autorizzazione scritta della Committente.
3. In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potrà richiedere l'immediata demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando – se del caso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.
4. Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori più onerosi, o maggiori o di migliore qualità, non specificatamente autorizzati per iscritto, darà diritto all'Appaltatore ad un maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per l'opera o per la Committente.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire con tempestività tutte le varianti o modifiche dei lavori disposte per iscritto dalla Committente; eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi, ovvero sui tempi di esecuzione, non esimono l'Appaltatore dall'onere di dare alle varianti ordinate immediata esecuzione, salvo eventuale successivo concordamento di nuovi prezzi e/o tempi, ovvero la facoltà di iscrivere riserva.
6. Eventuali adeguamenti in aumento delle quantità delle lavorazioni previste in Contratto, determinati da modifiche che si rendesse necessario introdurre per carenza, imprecisioni od omissioni dei progetti o per adeguare i progetti stessi allo stato dei luoghi o comunque occorrenti per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, non comporteranno modifiche dell'importo contrattuale e non attribuiranno alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi di sorta.
7. Per quanto non in contrasto con quanto sopra riportato e con quanto stabilito dall'art. 8.8 Varianti alle opere progettate del Capitolato tecnico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12- (Custodia e trasporto)

1. Il Fornitore dovrà custodire a sue spese il materiale rotabile fino alla sua consegna e farsi carico di tutte le operazioni di trasporto, assumendosi la responsabilità per ogni eventuale danno che dovesse occorrere prima della formale consegna da effettuarsi solo a seguito della messa in servizio dei veicoli.

Art. 13 – (Vigilanza e controllo)

1. ARST potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di costruzione dei veicoli, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali,

delle procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. Il Fornitore dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte di ARST. Per l'effettuazione delle suddette verifiche il Fornitore concederà ad ARST l'accesso nei luoghi deputati alla costruzione del treno quali capannoni ed officine e a quelle dei sub-fornitori e sul treno stesso in via di costruzione.

2. ARST può, in particolare, eseguire presso laboratori sperimentali ufficiali, a spese del Fornitore, ivi comprese quelle di imballaggio e trasporto campioni, tutte le prove che riterrà opportune sui materiali ed i diversi componenti della unità di trazione (UdT), in aggiunta a quelle che comunque il Fornitore medesimo è tenuto ad eseguire per proprio conto come prescritto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, a richiesta di ARST, deve porre tempestivamente a disposizione i materiali, i componenti della fornitura, nonché gli strumenti e i mezzi necessari per gli accertamenti descritti.
3. Il Fornitore deve consentire, senza oneri per ARST, tutte le verifiche richieste da ARST o da ANSFISA, anche dopo la consegna dei rotabili e fino alla scadenza dei periodi di garanzia, al verificarsi di anomalie progettuali e/o costruttive e nel caso di mancato rispetto dei parametri RAM.

Art. 14 – (Responsabilità, cauzione definitiva, cauzione per garanzie particolari)

1. Il Fornitore è tenuto ad adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte, a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili, e si obbliga a comunicare tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
2. A garanzia e copertura degli oneri e dei danni conseguenti al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, il Fornitore ha regolarmente costituito la cauzione definitiva, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico punto 9.2, dell'importo di Euro [.....], rilasciata da [.....] in data [.....], ed avente scadenza al [.....], da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3. ARST, in presenza di inadempimenti del Fornitore, può rivalersi sulla cauzione per l'importo dei danni sofferti. In caso di diminuzione della garanzia, ARST può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
4. La cauzione definitiva, come sopra quantificata, è svincolata al termine del periodo di garanzia principale punto 4.3 del Capitolato Tecnico ferme restando le condizioni previste per il prolungamento del periodo e del mancato rispetto dei requisiti, secondo quanto previsto dallo stesso punto 4.3 del Capitolato Tecnico.

Art. 15 – (Obblighi assicurativi)

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARST, o per chi svolga attività in suo conto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, e dovrà manlevare e tenere indenne ARST dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso ARST medesima per cause a lei riconducibili.
2. Il punto 9 del Capitolato Tecnico indica gli obblighi assicurativi previsti per l'attuazione del presente Contratto.
3. Resta ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 16 – (Garanzia)

1. L'inizio del periodo di garanzia è definito al punto 4.3 del Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
2. Per quanto attiene a prestazioni, decorrenza, esecuzione, esclusione, prolungamento del tempo, condizioni particolari si deve fare riferimento al punto 4.3 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico.
3. La garanzia riguarderà le riparazioni o la sostituzione dei componenti fuori uso a seguito di difetti di progettazione o costruzione e/o di difetti dei materiali e non la riparazione e/o la sostituzione di pezzi normalmente usurati, deteriorati o rotti a seguito di manifesta negligenza da parte di ARST o dell'Impresa affidataria del contratto Full Service.

Art. 17 – (Luogo di esecuzione delle manutenzioni in garanzia)

1. Il Fornitore potrà avvalersi di locali propri o eventualmente di quelli messi a disposizione da ARST per effettuare le manutenzioni.
2. Nel caso il Fornitore si avvalga di locali messi a disposizione da ARST, definirà con lo stesso i documenti e le procedure inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali interferenze tra i diversi operatori. ARST non assume responsabilità alcuna in merito all'idoneità dei locali, né alcun onere per eventuali interventi che fossero necessari sugli stessi.

Art. 18 – (Lavoro e sicurezza)

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali subappaltatori, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali subappaltatori, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, ovvero, nel caso parte delle lavorazioni fossero eseguite al di fuori del territorio italiano, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro vigenti negli stati in cui le stesse si svolgono.
3. Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
4. Prima dell'avvio dell'esecuzione, il Fornitore dovrà trasmettere ad ARST la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui del medesimo Decreto, relativa sia ad essa che ai propri eventuali subappaltatori.
5. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne ARST da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate da ARST ai sensi dell'art. 36 della legge 300/70 provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
6. ARST, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità competenti, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Impresa aggiudicataria si è posta in regola. Resta pertanto inteso che il fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Art. 19 – (Proprietà industriale e brevetti)

1. Nel caso in cui il Fornitore faccia uso di componenti o parti che sono coperte da brevetto o privativa industriale, lo stesso è tenuto, oltre che ad essere titolare delle relative licenze, a rendere disponibili tutte le informazioni previste dalla Relazione Tecnica Descrittiva e Prestazionale e dal Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di componenti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In particolare, qualora venga promossa nei confronti di ARST un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali sostenute da ARST.

Art. 20 – (Divieto di cessione del contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui al comma precedente, ARST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - (Subappalto)

1. L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sarà disciplinato dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma 13 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'ARST non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti saranno effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere all'ARST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
3. Nell'ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, l'ARST corrisponderà l'importo della fornitura sempre all'aggiudicatario al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.
4. È vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ARST. Qualora ciò si verificasse, l'ARST avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Fornitore.

Art. 22 – (Cessione del credito)

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 – (Riservatezza)

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del contratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti.
4. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare ARST da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente

contratto a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da ARST circa la violazione delle suddette previsioni.

5. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo, n. 196/2003, ARST si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 24 – (Penali)

1. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali è suddivisa convenzionalmente, ai fini dell'applicazione delle penali, in tre parti che dovranno essere ultimate nei termini essenziali prefissati.
2. La **prima** afferisce alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva (6 mesi), la **seconda** alla costruzione e consegna del primo veicolo (24 mesi dalla data del verbale di consegna delle attività di costruzione dei veicoli) e la **terza** alla costruzione e consegna dei restanti veicoli (28 mesi dalla data del verbale di consegna delle attività di costruzione dei veicoli). Complessivamente la prestazione sino alla consegna dei veicoli, pronti per le attività di messa in servizio, avrà durata pari a 34 mesi, al netto dei tempi occorrenti per le richiamate approvazioni dei progetti. O minore durata secondo quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
3. L'Appaltatore, una volta ultimate tutte le prestazioni relative ad ogni singola parte, dovrà darne immediata comunicazione alla DEC che, effettuate le necessarie verifiche, ne attesterà l'ultimazione con apposito verbale redatto in contraddittorio.
4. In caso di mancato rispetto di tali termini, superata per ciascuna parte in cui è suddivisa l'esecuzione delle prestazioni una tolleranza di dieci giorni, saranno applicate le penali di seguito indicate, conteggiate a far data dal termine prefissato per l'applicazione delle stesse.
5. Redazione della progettazione definitiva-esecutiva:
 - una penale giornaliera di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della prima parte;
 - una penale giornaliera di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al nuovo termine fissato da ARST per l'eventuale adeguamento del progetto;
6. Esecuzione della fornitura:
 - una penale giornaliera di € 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della seconda parte;
 - una penale giornaliera di € 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della terza parte, per i primi quindici giorni, € 20.000,00 (ventimila/00) per i successivi quindici giorni ed € 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni successivo giorno di ritardo oltre i termini detti.
7. Nell'ipotesi di modifica dei tempi previsti di consegna, per cause non riconducibili alle responsabilità dell'Appaltatore, le Parti provvederanno a adeguare il Piano di Gestione della Fornitura, limitatamente alle prestazioni interessate dalla consegna differita.
8. Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione.
9. L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà della Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell'opera.
10. L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in conto ed a saldo.
11. Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, si provvederà escutendo la garanzia definitiva prestata.
12. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

13. In caso di ritardo, di inadempimento o anche solo di una realizzazione deficitaria di quanto previsto nel presente Contratto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo, oltre a quanto specificatamente previsto al punto 4.3 del Capitolato Tecnico.
14. L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente Contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa Impresa aggiudicataria.

Art. 25 – (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati ad ARST entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
2. Il Fornitore è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il Fornitore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a trasmettere ad ARST, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione ad ARST della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

Art. 26 – (Risoluzione)

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che sarà assegnato da ARST per porre fine all'inadempimento, ARST ha la facoltà di dichiarare risolto, in tutto o in parte, il presente contratto.
2. In ogni caso si conviene che ARST potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, il presente Contratto, in tutto o in parte, incamerare definitivamente la cauzione nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni contrattuali da svolgere;
 - b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa aggiudicataria;
 - c. ripetute violazioni delle misure di sicurezza nell'esecuzione del presente contratto;
 - d. impiego di persone non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura;

- e. qualunque violazione alla disciplina in materia di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
 - f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
 - g. violazione delle regole sulle tracciabilità dei flussi finanziari come definite nei precedenti articoli;
 - h. violazione delle regole stabilite nel presente contratto in materia di varianti;
 - i. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - j. perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k. subappalto non autorizzato;
 - l. mancata ottemperanza da parte del Fornitore alle disposizioni impartite da ARST;
 - m. mancata cessazione dell'inadempimento, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata da ARST, degli obblighi derivanti dal presente contratto;
 - n. applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili al Fornitore, ARST procederà ad incamerare la cauzione definitiva.
4. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore di ARST.

Art. 27 – (Comunicazioni)

1. Tutta la documentazione inerente alla fornitura, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta in italiano.
2. Per i rapporti non scritti (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.), il Fornitore dovrà avvalersi di personale che parli correntemente la lingua italiana ovvero munirsi, a propria cura e spese, di un interprete.
3. Qualsiasi comunicazione relativa alla fornitura sarà effettuata in lingua italiana, per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - a. per il Fornitore a: [denominazione] PEC
 - b. per ARST a: PEC [...]
4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo PEC avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno notificate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.
5. Il Fornitore, qualora non diversamente specificato, sarà tenuto a comunicare e/o trasmettere ad ARST tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione alla fornitura, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta di medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere urgente.

Art. 28 – (Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente Contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Fornitore che eleggerà domicilio in Cagliari.
2. Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico del Fornitore.

Art. 29 – (Rimando alle leggi vigenti)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto e dai suoi allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, alle norme ed agli atti indicati nella Relazione Tecnica Descrittiva e Prestazionale e nel Capitolato.

Art. 30 – (Costituzione in mora)

1. Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 31 – (Controversie)

1. Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari
3. Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'Appaltatore, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 32 - Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali e, in genere, spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino all'approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.
2. L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito nell'esercizio di impresa e, pertanto, lo stesso è soggetto ad IVA ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633.

ART. 33 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD), allegata alla documentazione di gara.

ART. 34 - Efficacia del contratto

1. Il presente contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione. L'efficacia dello stesso è subordinata all'esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia. Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si intenderà risolto di diritto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto
PER IL FORNITORE
.....
.....
(firma digitale)

PER ARST S.p.A.
Dott. Roberto Neroni
Amministratore Unico
(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto Fornitore/Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sottoelencati articoli: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 24, 26, 30, 31, 32 e 34.



Fornitura veicoli tranviari
7 tram MetroCA
gara n. 161/2022
Schema di Contratto
Allegato D lotto b
al Disciplinare di gara